

●
●
●

Adenium Sicav
Società di Investimento
a Capitale Variabile
Multi-Comparto di Diritto
Lussemburghese

adenium
S I C A V

Statuto
15 ottobre 2008

Adenium Sicav

Società di Investimento a Capitale Variabile
20, Boulevard Emmanuel Servais
L - 2535 Lussemburgo

Titolo I**DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA - OGGETTO SOCIALE****Articolo 1. Denominazione**

È costituita tra i sottoscrittori e tutti coloro che diventeranno titolari di azioni in futuro, una società per azioni ("société anonyme") avente le caratteristiche di società di investimento a capitale variabile ("société d'investissement à capital variable") denominata "Adenium Sicav" (di seguito la "Società").

Articolo 2. Sede legale

La sede legale della Società è stabilita a Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo. È consentita l'istituzione di filiali, società interamente controllate o altri uffici nel Gran Ducato del Lussemburgo o all'estero (ma in nessun caso negli Stati Uniti d'America, nei territori o nei possedimenti dei medesimi) mediante deliberazione del consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione stabilisca che si sono verificati o sono imminenti eventi politici o militari straordinari che interferirebbero con le normali attività della Società presso la sua sede, o che possano inficiare le comunicazioni tra detta sede e le persone site all'estero, la sede potrà essere trasferita temporaneamente all'estero fino alla completa cessazione di tali circostanze anomale; e tali provvedimenti temporanei non avranno effetto sulla nazionalità della Società che, nonostante detto trasferimento temporaneo, rimarrà una società di diritto lussemburghese.

Articolo 3. Durata

La Società ha una durata illimitata.

Articolo 4. Oggetto

La Società ha come oggetto esclusivo l'investimento dei fondi di cui dispone in valori mobiliari e altre forme di attività finanziarie ammesse dalla legge, allo scopo di ripartire i rischi di investimento e consentire ai propri azionisti di beneficiare dei risultati della gestione delle sue attività.

La Società può adottare qualsiasi misura ed effettuare qualsiasi operazione ritenuta utile per il conseguimento e lo sviluppo del suo oggetto sociale nel senso più ampio consentito dalla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo (la "Legge del 20 dicembre 2002").

Titolo II**CAPITALE SOCIALE - AZIONI - VALORE PATRIMONIALE NETTO****Articolo 5. Capitale sociale – Classi di azioni**

Il capitale della Società è rappresentato da azioni interamente liberate prive di valore nominale e sarà pari, in qualsiasi momento, al totale delle attività nette della Società, conformemente all'Articolo 11 del presente statuto. Il capitale minimo, come richiesto ai sensi di legge, dovrà essere pari a un milione duecentocinquantamila euro (EUR 1.250.000). Il capitale iniziale è pari a trecento mila euro (EUR 300.000) suddiviso in tremila (3.000) azioni interamente liberate prive di valore nominale. Detto capitale minimo dovrà essere conseguito entro sei mesi dalla data in cui la Società è autorizzata a operare in qualità di organismo di investimento collettivo ai sensi della legislazione lussemburghese.

Le azioni in emissione possono, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione e ai sensi dell'Articolo 7 del presente statuto, appartenere a classi diverse. I proventi derivanti dall'emissione di ciascuna classe di azioni saranno investiti in valori mobiliari di qualsiasi tipo e altre attività finanziarie

consentite ai sensi di legge e in ottemperanza alla politica di investimento determinata per il Comparto dal consiglio di amministrazione in relazione alla o alle relative classi di azioni, fatte salve le limitazioni agli investimenti imposte ai sensi di legge o fissate dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione istituirà un portafoglio di attività che costituirà un comparto (il "Comparto") ai sensi dell'Articolo 133 della Legge del 20 dicembre 2002 per ogni classe di azioni o per due o più classi di azioni secondo le modalità descritte all'Articolo 11 del presente. La Società è una persona giuridica univoca. Ognuno di detti portafogli di attività sarà investito a esclusivo beneficio del rispettivo Comparto. In aggiunta, ciascun Comparto sarà responsabile esclusivamente delle passività ascrivibili a detto Comparto.

Al fine di determinare il capitale della Società, le attività nette attribuibili ad ogni classe di azioni saranno, se non espresse in euro, convertite in euro e il capitale sarà pari al totale delle attività nette di tutte le classi di azioni.

Articolo 6. Forma delle azioni

(1) Il consiglio di amministrazione stabilirà se la Società dovrà emettere azioni in forma nominativa e/o al portatore. Nel caso di emissione di certificati rappresentativi di azioni al portatore, gli stessi saranno emessi nei tagli stabiliti dal consiglio di amministrazione e dovranno recare l'indicazione del divieto di cessione e trasferimento a qualsiasi Soggetto statunitense, residente, cittadino degli Stati Uniti d'America o entità costituita da o per conto di un Soggetto statunitense (come da definizione all'Articolo 10 infra).

Tutte le azioni nominative della Società emesse saranno registrate nel libro soci che sarà tenuto dalla Società o da una o più persone designate a tal fine dalla Società e detto libro conterrà il nome di ogni intestatario di azioni nominative, la sua residenza o il domicilio eletto e comunicato alla Società, nonché il numero di azioni detenute.

L'iscrizione del nome dell'azionista nel libro soci attesta il suo diritto di proprietà su dette azioni nominative. La Società delibererà se per detta iscrizione debba essere rilasciato all'azionista un certificato o se l'azionista debba ricevere una conferma scritta della sua partecipazione.

Nel caso di emissione di azioni al portatore, le azioni nominative potranno essere convertite in azioni al portatore e le azioni al portatore potranno essere convertite in azioni nominative a richiesta dell'intestatario di dette azioni. La conversione di azioni nominative in azioni al portatore sarà effettuata mediante annullamento dell'eventuale certificato delle azioni nominative, dichiarazione che il cessionario non è un Soggetto statunitense ed emissione di uno o più certificati rappresentativi di azioni al portatore in sostituzione dello stesso, e nel libro soci verrà effettuata una registrazione attestante detto annullamento. La conversione di azioni al portatore in azioni nominative sarà effettuata mediante annullamento del certificato rappresentativo delle azioni al portatore e, se previsto, dell'emissione di un certificato rappresentativo delle azioni nominative in sostituzione dello stesso, e nel libro soci verrà effettuata una registrazione attestante detta emissione. A discrezione del consiglio di amministrazione, i costi di ciascuna conversione potranno essere addebitati all'azionista che ne fa richiesta.

Prima che siano emesse azioni al portatore e che le azioni nominative siano convertite in azioni al portatore, la Società potrà richiedere garanzie sufficienti al consiglio di amministrazione sul fatto che detta emissione o conversione non determini il possesso di dette Azioni da parte di un "Soggetto statunitense".

I certificati rappresentativi di azioni dovranno essere sottoscritti da due amministratori. Detta firma dovrà essere autografa, stampata o in facsimile. I certificati resteranno validi anche in caso di variazione dell'elenco dei firmatari autorizzati della Società. Una di dette firme potrà tuttavia essere apposta da una persona in possesso delle debite autorizzazioni da parte del consiglio di amministrazione, ed in tal caso sarà autografa. La Società potrà emettere certificati rappresentativi di azioni provvisori nella forma stabilita dal consiglio di amministrazione.

(2) Qualora siano emesse azioni al portatore, il trasferimento sarà effettuato mediante consegna dei relativi certificati rappresentativi di azioni. Il trasferimento di azioni nominative sarà effettuato (i) nel caso siano stati emessi certificati rappresentativi di azioni, alla consegna del o dei certificati rappresentativi di dette azioni alla Società unitamente ad altri strumenti di trasferimento soddisfacenti per la Società, e (ii) nel caso non siano stati emessi certificati rappresentativi di azioni, mediante dichiarazione scritta di trasferimento da registrare nel libro soci, recante la data e la firma del cedente e del cessionario, o di persone in possesso di opportune deleghe. Qualsiasi trasferimento di azioni nominative sarà registrato nel libro soci; detta registrazione sarà sottoscritta da uno o più amministratori o funzionari della Società o da altra o altre persone debitamente autorizzate dal consiglio di amministrazione.

(3) Gli azionisti aventi diritto a ricevere azioni nominative forniranno alla Società un indirizzo a cui potranno essere spedite tutte le comunicazioni e gli avvisi. Detto indirizzo sarà iscritto nel libro soci.

Nel caso in cui un azionista non fornisca un indirizzo, la Società potrà consentire che una comunicazione in tal senso sia riportata nel libro soci e che l'indirizzo dell'azionista sia considerato sito presso la sede legale della Società, o a qualsiasi altro indirizzo che la Società potrà riportare di volta in volta, finché alla Società non verrà fornito un altro indirizzo dall'azionista in questione. Un azionista può, in qualsiasi momento, variare il suo indirizzo riportato nel libro soci dandone comunicazione scritta alla Società presso la sua sede legale, o a qualsiasi altro indirizzo che la Società può di volta in volta stabilire.

(4) Qualora un azionista possa dimostrare in modo soddisfacente per la Società che il proprio certificato rappresentativo di azioni è stato smarrito, danneggiato o distrutto, a sua richiesta potrà essere emesso un duplicato di detto certificato alle condizioni e con le garanzie, compresa a solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo una garanzia prestata da una società assicurativa, che la Società potrà stabilire. All'emissione del nuovo certificato rappresentativo di azioni, che recherà la dicitura duplicato, diventerà nullo il certificato rappresentativo delle azioni originario in sostituzione del quale è stato emesso il nuovo.

I certificati danneggiati potranno essere annullati dalla Società e sostituiti da certificati nuovi.

La Società, a propria discrezione, potrà addebitare all'azionista i costi di un duplicato o di un nuovo certificato rappresentativo delle azioni e tutte le spese ragionevoli sostenute dalla Società in relazione all'emissione e alla registrazione dello stesso o in relazione all'annullamento del certificato originario.

(5) La Società riconosce esclusivamente un unico titolare per ogni azione. Qualora una o più azioni fossero detenute congiuntamente oppure laddove la proprietà delle stesse fosse oggetto di controversia, tutte le persone che reclamano un diritto su dette azioni dovranno nominare un unico rappresentante per rappresentare dette azioni nei confronti della Società. La mancata nomina di tale rappresentante implica la sospensione di tutti i diritti connessi alle azioni in oggetto.

(6) La Società potrà decidere di emettere frazioni di azioni. Tali frazioni di azioni non recheranno diritto di voto ma conferiranno il diritto a partecipare pro-rata alle attività nette attribuibili alla classe di azioni relativa. Nel caso di azioni al portatore, saranno emessi solo certificati in rappresentanza di azioni intere.

Articolo 7. Emissione di azioni

Il consiglio di amministrazione è autorizzato, senza limitazione alcuna, a emettere un numero illimitato di azioni interamente liberate in qualsiasi momento senza riservare ai sottoscrittori un diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni da emettere.

Il consiglio di amministrazione potrà imporre limitazioni alla frequenza di emissione delle azioni in qualsiasi classe di azioni o Comparto e potrà altresì, nello specifico, decidere che le azioni di qualsivoglia Comparto debbano essere emesse soltanto in uno o più periodi di sottoscrizione o con la periodicità indicata nei documenti di vendita delle azioni.

Ogni qualvolta la Società offra in sottoscrizione azioni, il prezzo per azione a cui dette azioni sono offerte sarà pari al valore patrimoniale netto per azione della classe relativa come determinato ai sensi dell'Articolo 11 del presente in detto Giorno di valutazione (definito nell'Articolo 12 del presente statuto) in conformità con la politica che il consiglio di amministrazione potrà di volta in volta stabilire. Detto prezzo potrà essere aumentato di una percentuale rappresentante i costi e le spese previste dalla Società in relazione all'investimento dei proventi dell'emissione e di qualsiasi commissione di vendita applicabile, così come approvato di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

Il prezzo così determinato dovrà essere versato entro il periodo massimo stabilito nei documenti di vendita delle azioni e che non sarà superiore ai dieci giorni lavorativi dal relativo Giorno di valutazione.

Il consiglio di amministrazione potrà delegare a qualsiasi amministratore, dirigente, funzionario o altro agente debitamente autorizzato il potere di accettare sottoscrizioni, ricevere il pagamento del prezzo delle nuove azioni da emettere e consegnare le stesse.

Se le azioni sottoscritte non sono liberate, la Società potrà annullarne l'emissione fermo restando il diritto di richiedere il rimborso delle commissioni e spese di emissione.

La Società può accettare di emettere azioni quale corrispettivo per un conferimento in natura di attività in conformità alle condizioni stabilite dal diritto lussemburghese, in particolare in relazione all'obbligo di fornire una perizia di stima a cura della società di revisione della Società (réviseur d'entreprises agréé) e a condizione che dette attività siano conformi alle limitazioni e alle politiche di investimento del relativo Comparto come descritte nei documenti di vendita delle azioni. Qualsiasi costo sostenuto in relazione a un conferimento in natura di titoli sarà a carico dei relativi azionisti.

Articolo 8. Rimborso di azioni

Qualsiasi azionista potrà richiedere il rimborso della totalità o di parte delle proprie azioni da parte della Società, secondo i termini e le procedure stabiliti dal consiglio di amministrazione nei documenti di vendita delle azioni ed entro i limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Il prezzo di rimborso per azione sarà liquidato entro un periodo massimo determinato nei documenti di vendita delle azioni che non supererà i dieci giorni lavorativi successivi al relativo Giorno di valutazione, come determinato conformemente alla politica che il consiglio di amministrazione potrà di volta in volta stabilire, a condizione che gli eventuali certificati rappresentativi delle azioni e i documenti attestanti il trasferimento siano pervenuti alla Società, fatto salvo il disposto dell'Articolo 12 del presente.

Qualora a seguito di qualsiasi richiesta di rimborso, il numero o il valore patrimoniale netto aggregato delle azioni detenute da qualsiasi azionista in qualsiasi classe di azioni del relativo Comparto scenda sotto il numero o il valore stabilito dal consiglio di amministrazione, la Società potrà deliberare che detta richiesta sia considerata come una richiesta di rimborso per l'intera partecipazione azionaria detenuta dall'azionista in detta classe.

Inoltre, qualora in un qualsiasi Giorno di valutazione dato, le richieste di rimborso conformemente al presente Articolo e le richieste di conversione conformemente all'Articolo 9 del presente superino un determinato livello stabilito dal consiglio di amministrazione in relazione al numero di azioni in circolazione di una classe specifica o in caso di marcata volatilità del o dei mercati su cui è investita una specifica classe, il consiglio di amministrazione potrà deliberare che una parte o la totalità di dette richieste di rimborso o conversione sia differita di un periodo e secondo quella modalità che il consiglio ritiene essere nel miglior interesse della Società.

Il prezzo di rimborso sarà uguale al valore patrimoniale netto per azione della classe relativa, determinato in conformità al disposto dell'Articolo 11 del presente, al netto di eventuali oneri e delle commissioni al tasso previsto dai documenti di vendita relativi alle azioni. Detto prezzo di rimborso potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più prossima della valuta relativa come stabilito dal consiglio di amministrazione.

Qualora, per qualsivoglia ragione, il valore delle attività nette di un Comparto sia sceso a un importo che il consiglio di amministrazione avrà di volta in volta stabilito essere il livello minimo affinché detto Comparto possa essere gestito in modo economicamente efficiente, o nel caso di una variazione della situazione economica o politica oppure per procedere a una razionalizzazione economica, il consiglio di amministrazione potrà decidere di rimborsare tutte le azioni della o delle relative classi al valore patrimoniale netto per azione (tenendo conto degli attuali prezzi di realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo) determinato per il Giorno di valutazione in cui entra in vigore detta decisione. La Società dovrà dare comunicazione scritta ai titolari della o delle relative classi di azioni. I titolari di azioni nominative saranno informati per iscritto. La Società dovrà dare comunicazione ai titolari di azioni al portatore mediante una pubblicazione sui quotidiani scelti dal consiglio di amministrazione, salvo laddove tutti gli azionisti e i relativi indirizzi siano noti alla Società. Inoltre, qualora le attività nette di un Comparto non raggiungessero o scendessero al di sotto di quel livello che a parere del consiglio di amministrazione consente la gestione, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la fusione di un Comparto con un altro o altri Comparti della Società con le modalità indicate all'Articolo 24 del presente.

Tutte le Azioni rimborsate saranno annullate.

Articolo 9. Conversione di azioni

Fatte salve le limitazioni fissate dal consiglio di amministrazione, qualsiasi azionista ha diritto a richiedere la conversione della totalità o di parte delle proprie azioni di una classe in azioni di un'altra classe all'interno del medesimo Comparto o da un Comparto a un altro Comparto. Il consiglio di amministrazione potrà stabilire delle limitazioni, ad esempio in relazione alla frequenza, ai termini e alle condizioni di conversione e assoggettare la conversione al pagamento di quegli oneri e commissioni che riterrà opportuni.

Il prezzo della conversione di azioni da una classe a un'altra classe sarà calcolato mediante riferimento al valore patrimoniale netto rispettivo delle due classi di azioni in oggetto, calcolato nello stesso Giorno di valutazione.

Qualora a seguito di qualsiasi richiesta di conversione il numero o il valore patrimoniale netto aggregato delle azioni detenute da qualsiasi azionista in qualsiasi classe di azioni scenda al di sotto del numero o del valore stabilito dal consiglio di amministrazione, la Società potrà deliberare che tale richiesta sia

considerata come una richiesta di conversione per l'intera partecipazione azionaria detenuta dall'azionista in detta classe.

Le azioni convertite in azioni di un'altra classe saranno annullate.

Articolo 10. Limitazioni alla proprietà di azioni

La Società può impedire o limitare la proprietà delle azioni della Società da parte di qualsivoglia persona fisica, persona giuridica o organo societario, se a discrezione della Società detta partecipazione possa ledere gli interessi della Società, se ciò possa portare a una violazione di qualsiasi legge o normativa, sia lussemburghese che altrimenti, oppure se ne consegua che la Società possa essere esposta ad altre normative diverse da quelle del Granducato del Lussemburgo (incluso, a solo titolo esemplificativo, la normativa fiscale).

Nello specifico, ma a solo titolo esplicativo e non esaustivo, la Società può limitare la proprietà delle azioni della Società da parte di qualsivoglia Soggetto statunitense, come da definizione nel presente Articolo, e a tal fine la Società può:

A - rifiutare di emettere qualsiasi azione e rifiutare di registrare qualsiasi cessione di un'azione, qualora appaia evidente che tale registrazione o cessione abbia o possa avere come conseguenza la proprietà legale o effettiva di dette azioni da parte di un Soggetto statunitense; e

B - in qualsiasi momento richiedere a qualsiasi persona il cui nome sia riportato nel, o qualsiasi persona cerchi di registrare il trasferimento di azioni sul, libro soci di fornire qualsiasi informazione, supportata da una dichiarazione giurata, che possa ritenere necessaria al fine di determinare se la proprietà effettiva delle azioni di detto azionista appartiene a un Soggetto statunitense o se detta registrazione abbia come conseguenza la proprietà effettiva di dette azioni da parte di un Soggetto statunitense; e

C - rifiutare di accettare il voto di qualsiasi Soggetto statunitense in qualsivoglia assemblea di azionisti della Società; e

D - laddove paia alla Società che qualsiasi Soggetto statunitense, singolarmente o unitamente a terzi, detenga la proprietà effettiva di azioni, intimare a detto azionista di vendere le proprie azioni e fornire alla Società prova della vendita entro trenta (30) giorni dalla comunicazione. Qualora l'azionista non adempisse a detta richiesta, la Società potrà procedere al rimborso forzoso o provvedere affinché a detto azionista siano rimborsate tutte le azioni detenute con le modalità seguenti:

(1) La Società notificherà una seconda comunicazione (la "comunicazione di acquisto") all'azionista che detiene dette azioni o che risulta iscritto nel libro soci quale proprietario delle azioni da acquistare, specificando le azioni da acquistare come sopra ricordato, le modalità di calcolo del prezzo di acquisto e il nome dell'acquirente.

Tale comunicazione potrà essere notificata all'azionista in oggetto a mezzo spedizione per lettera raccomandata in busta preaffrancata recante l'ultimo indirizzo noto di tale azionista o quello riportato nei libri sociali. L'azionista in oggetto sarà allora tenuto a consegnare immediatamente alla Società il certificato o i certificati rappresentativi delle azioni specificate nella Comunicazione di acquisto. Subito dopo la chiusura delle attività nella data specificata dalla comunicazione di acquisto, detto azionista cesserà di essere il proprietario delle azioni specificate in detta comunicazione e, nel caso di azioni nominative, il suo nome sarà cancellato dal libro soci, e nel caso di azioni al portatore, il o i certificati rappresentativi di tali azioni saranno annullati.

(2) Il prezzo a cui ogni azione deve essere acquistata (il "prezzo di acquisto") sarà un importo basato sul valore patrimoniale netto per azione della classe relativa nel Giorno di valutazione specificato dal consiglio di amministrazione per il rimborso di Azioni della Società e che precede immediatamente la data della comunicazione di acquisto o che segue immediatamente la rimessa del certificato o dei certificati rappresentativi delle azioni specificate in detta comunicazione, prendendo in considerazione l'importo più basso, determinato in conformità con l'Articolo 8 del presente, al netto di qualsiasi onere di notifica previsto in detta comunicazione.

(3) Il pagamento del prezzo di acquisto sarà reso disponibile all'ex proprietario di dette azioni di norma nella valuta stabilita dal consiglio di amministrazione per il pagamento del prezzo di rimborso delle azioni della rispettiva classe e sarà depositato per il pagamento a detto proprietario da parte della Società presso una banca in Lussemburgo o altrove (come specificato nella comunicazione di acquisto) al momento della determinazione definitiva del prezzo di acquisto successivamente alla rimessa del certificato o dei certificati rappresentativi delle azioni specificate in detta comunicazione e le cedole di dividendi non maturati allegate

agli stessi. Alla notifica della comunicazione di acquisto, secondo quanto riportato in precedenza, l'ex proprietario non avrà alcun ulteriore interesse in dette azioni o in alcuna di esse, né potrà rivendicare alcun diritto nei confronti della Società e del suo patrimonio relativamente alle stesse, ad eccezione del diritto dell'azionista a ricevere il prezzo di acquisto (senza interessi) da detta banca dopo l'effettiva rimessa del certificato o dei certificati rappresentanti le azioni come spiegato in precedenza. Qualsiasi fondo che un azionista possa ricevere ai sensi del presente paragrafo, che non sia riscosso entro un periodo di cinque anni dalla data specificata nella comunicazione di acquisto, non potrà essere successivamente reclamato e ritornerà al Comparto relativo alla classe o alle classi di azioni relative. Il consiglio di amministrazione avrà di volta in volta la facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per effettuare tale restituzione e autorizzerà tale operazione per conto della Società.

(4) L'esercizio da parte della Società dei poteri conferiti dal presente Articolo non sarà messo in discussione né invalidato in alcun caso adducendo il motivo che non sussiste prova sufficiente che la proprietà delle azioni faccia capo a qualsiasi persona o che l'effettiva proprietà di qualsiasi azione fosse diversa da quella risultante alla Società alla data di qualsiasi comunicazione di acquisto, a condizione che la Società abbia esercitato i suddetti poteri in buona fede.

Nel presente Statuto, il termine "Soggetto statunitense" indica un cittadino o un residente o una società di capitali o di persone costituita ai sensi di o operante in qualsivoglia stato, associazione di stati, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America, o qualsiasi patrimonio o trust diverso da un patrimonio o trust il cui reddito deriva da fonti esterne agli Stati Uniti d'America non è incluso nel reddito lordo ai fini del calcolo dell'imposta statunitense sui redditi a suo carico, nonché qualsiasi azienda, società o altra entità, indipendentemente dalla cittadinanza, dal domicilio, dalla collocazione o dalla residenza laddove, ai sensi delle leggi sulle imposte sui redditi statunitensi di volta in volta in vigore, la proprietà della stessa sia attribuita a uno o più Soggetti statunitensi o a qualsiasi altra persona o persone definite come "Soggetto statunitense" nella Regulation S promulgata ai sensi dell'United States Securities Act (Testo unico sui titoli) del 1933 o nell'United States Internal Revenue Code (Codice delle entrate) del 1986 e successivi emendamenti.

La dicitura "Soggetto statunitense", come utilizzata nel presente, non comprende alcun sottoscrittore di azioni della Società emesse in relazione alla costituzione della Società mentre detto sottoscrittore detiene dette azioni né alcun operatore in titoli che acquisisce azioni al fine di distribuirle in relazione a un'emissione di azioni da parte della Società.

Articolo 11. Calcolo del valore patrimoniale netto per azione

Il valore patrimoniale netto per azione di ciascuna classe nel relativo Comparto sarà espresso nella valuta di riferimento di detta classe o del Comparto (come da definizione nei documenti di vendita delle azioni) e sarà determinato in qualsiasi Giorno di Valutazione dividendo le attività nette della Società ascrivibili al relativo Comparto, pari al valore della quota di attività diminuito della quota di passività imputabile a tale classe, nel Giorno di Valutazione indicato, per il numero di azioni allora in circolazione, in conformità con le norme di valutazione illustrate infra.

Il valore patrimoniale netto potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più prossima della relativa valuta di riferimento secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione. Se, dalla data di determinazione del valore patrimoniale netto si registrasse una variazione sostanziale delle quotazioni sul mercato su cui viene negoziata o è quotata una parte sostanziale degli investimenti ascrivibili alla relativa classe, la Società potrà, al fine di tutelare gli interessi degli azionisti e della Società, annullare la prima valutazione e procedere con una seconda valutazione.

La valutazione del valore patrimoniale netto delle diverse classi di azioni sarà effettuata nel modo seguente:

I. Il valore di dette attività sarà determinato come segue:

(a) Il valore di eventuali disponibilità liquide o depositate, pagherò, cambiali dirette a vista e crediti, spese prepagate, dividendi in contanti, interessi dichiarati o maturati come più sopra specificato e non ancora incassati, viene considerato quale ammontare complessivo di quanto sopra, salvo nel caso in cui sia improbabile che dette somme vengano pagate o rimosse interamente, nel qual caso il valore viene determinato dopo aver applicato lo sconto che gli Amministratori riterranno opportuno al fine di riflettere il valore reale delle stesse.

(b) Il valore dei valori mobiliari, degli strumenti del mercato monetario e di qualsiasi altra attività ammessa

a una quotazione ufficiale su una borsa valori o negoziata su qualsiasi altro mercato regolamentato sarà basato sull'ultimo prezzo disponibile in Lussemburgo o, se del caso, sul prezzo medio di borsa o del mercato regolamentato che costituisce di norma il mercato principale per tali titoli o strumenti.

(c) Nel caso qualsivoglia attività non sia quotata o negoziata su una borsa valori o altro mercato regolamentato o, per qualsiasi attività quotata o negoziata su una borsa valori, un mercato regolamentato e/o altro mercato regolamentato, il prezzo determinato conformemente al sotto-paragrafo (b) non sia, a giudizio degli amministratori, rappresentativo del valore equo di mercato delle attività in oggetto, il valore di tali attività sarà determinato sulla base del prezzo di realizzo ragionevolmente prevedibile determinato secondo norme prudenziali e in buona fede dagli amministratori.

(d) Il valore di liquidazione di futures, contratti a termine o opzioni non ammessi al listino ufficiale di una borsa valori o negoziati su mercati regolamentati e/o su altri mercati regolamentati implica che il loro valore netto di liquidazione sarà determinato, conformemente alle politiche stabilite dal consiglio di amministrazione, prudentemente e in buona fede, su una base coerentemente applicata per ogni diverso tipo di contratto. Il valore di liquidazione di futures, contratti a termine od opzioni ammessi al listino ufficiale di una borsa valori o negoziati su mercati regolamentati o su altri mercati regolamentati si baserà sugli ultimi prezzi di tali contratti in borsa, sui mercati regolamentati e su altri mercati regolamentati su cui gli specifici futures, i contratti a termine e le opzioni sono negoziati dalla Società, a condizione che se un future, un contratto a termine o un'opzione non possa essere liquidato nel giorno rispetto a cui sono determinate le attività nette, la base per la determinazione del valore di liquidazione di detto contratto sarà il valore che il consiglio di amministrazione potrà considerare equo e ragionevole. Gli swap saranno valutati al rispettivo valore di mercato.

(e) Gli strumenti del mercato monetario con una durata residua di 90 giorni o inferiore e non ammessi al listino ufficiale di una borsa valori o negoziati su mercati regolamentati o su altri mercati regolamentati saranno valutati con il metodo del costo ammortizzato che si avvicina al valore di mercato.

(f) Le azioni o quote di Organismi di Investimento Collettivo ("OIC") di tipo aperto saranno valutate al loro ultimo valore patrimoniale netto disponibile, come indicato o stimato da detto OIC o dai rispettivi agenti, o ancora al loro ultimo valore patrimoniale netto non ufficiale (ossia sulla base delle stime del valore patrimoniale netto) qualora questo fosse più recente dell'ultimo valore patrimoniale netto ufficiale, a condizione che il Gestore degli investimenti abbia espletato le procedure di due diligence in conformità con le indicazioni e sotto il controllo generale e la responsabilità del consiglio di amministrazione, in merito all'affidabilità di detti valori patrimoniali netti non ufficiali. Il valore patrimoniale netto calcolato sulla base dei valori patrimoniali netti non ufficiali dell'OIC bersaglio può discostarsi dal valore patrimoniale netto che sarebbe stato calcolato, nel relativo Giorno di valutazione, sulla base dei valori patrimoniali netti ufficiali determinati dagli agenti amministrativi dell'OIC bersaglio. Il valore patrimoniale netto è definitivo e vincolante indipendentemente da qualsiasi determinazione successiva. Le quote o le azioni di OIC di tipo chiuso saranno valutate in conformità con le norme di valutazione di cui ai punti (b) e (c) sopra.

(g) Tutte le altre attività saranno valutate al valore equo di mercato determinato in buona fede conformemente alle procedure stabilite dal consiglio di amministrazione.

Ai fini di determinare il valore delle attività della Società, gli agenti amministrativi, tenendo in debita considerazione gli standard di cura e diligenza, nel calcolo del valore patrimoniale netto, si affidano interamente e completamente, salvo in caso di errore manifesto o negligenza, sulle valutazioni fornite da (i) diverse fonti di determinazione del prezzo disponibili sul mercato quali le agenzie specializzate (ex. Bloomberg, Reuters) o gli amministratori dei fondi, (ii) i principali broker e intermediari oppure (iii) da (a) uno o più specialisti debitamente autorizzati a tal fine dagli amministratori. In ultimo, (iv) laddove non fosse disponibile alcun prezzo o le valutazioni non fossero correttamente determinate, l'agente amministrativo potrà fare affidamento sulla valutazione fornita dal consiglio di amministrazione.

In circostanze in cui (i) una o più fonti di determinazione dei prezzi non fornissero le valutazioni all'agente amministrativo, che potrebbero avere un impatto significativo sul valore patrimoniale netto oppure laddove (ii) il valore di qualsiasi attività non potesse essere determinato con la rapidità e la precisione richieste, l'agente amministrativo è autorizzato a posticipare il calcolo del valore patrimoniale netto e, conseguentemente, potrebbe non essere in grado di determinare i prezzi di rimborso e sottoscrizione. Il consiglio di amministrazione dovrà essere tempestivamente informato dall'agente amministrativo del porsi in atto di tale eventualità. Il consiglio di amministrazione potrà allora decidere di sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto in conformità alle procedure di cui all'Articolo 12 infra.

Saranno effettuati accantonamenti adeguati, per ciascun Comparto, per le spese a carico di ciascun Comparto e sarà altresì possibile considerare gli impegni fuori bilancio sulla base di criteri equi e prudenziali.

Il valore di tutte le attività e passività non espresso nella valuta di riferimento di un Comparto sarà convertito nella valuta di riferimento di ciascun Comparto al tasso di cambio prevalente in Lussemburgo nel relativo Giorno di valutazione. Laddove dette quotazioni non fossero disponibili, il tasso di cambio sarà determinato in buona fede dal o secondo le procedure stabilite dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, a sua discrezione, potrà permettere l'utilizzo di altri metodi di valutazione qualora ritenga che detta valutazione rifletta in modo più preciso il valore equo di ciascuna attività della Società.

II. Le passività della Società comprenderanno:

1) tutti i prestiti, i pagherò e i debiti;
2) tutti gli interessi maturati sui prestiti della Società (incluse le commissioni maturate per gli impegni relativi a detti prestiti);

3) tutte le spese maturate o esigibili (comprese le spese amministrative, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo, le commissioni della banca depositaria e qualsiasi altra commissione degli agenti societari);

(4) tutte le passività note, presenti e future, comprese tutte le obbligazioni contrattuali maturate per pagamenti di contante o proprietà, compreso l'importo di qualsiasi dividendo non distribuito dichiarato dalla Società;

5) qualsiasi accantonamento idoneo per imposte future sulla base di capitale e reddito al Giorno di valutazione, così come stabilito di volta in volta dalla Società, e altre riserve (eventuali) autorizzate e approvate dal consiglio di amministrazione, così come qualsiasi altro eventuale importo che il consiglio di amministrazione potrà ritenere come accantonamento appropriato in relazione a qualsiasi passività sopravvenuta della Società;

6) tutte le altre passività della Società di qualsivoglia tipo o natura riflesse in conformità ai principi contabili generalmente accettati. Nella determinazione dell'importo di tali passività, la Società dovrà tenere in considerazione tutte le spese a carico della Società, che comprendono le spese di costituzione, le commissioni pagabili al gestore degli investimenti e al consulente, ivi comprese le commissioni di performance, le commissioni e spese da versare alla società di revisione e agli addetti alla contabilità, alla banca depositaria e ai suoi corrispondenti, al domiciliatario e agente societario, al conservatore dei registri e all'agente per i trasferimenti, all'agente per le quotazioni, a qualsiasi agente per i pagamenti, a qualsiasi rappresentante permanente nei luoghi di registrazione, così come a qualsiasi altro agente alle dipendenze della Società, l'eventuale remunerazione degli amministratori e le loro spese minute ragionevoli, la copertura assicurativa, costi di viaggio ragionevolmente sostenuti in relazione alle riunioni del consiglio, commissioni e spese per servizi legali e di revisione contabile, le commissioni e le spese relative alla registrazione e al mantenimento della registrazione della Società presso qualsivoglia agenzia governativa o borsa nel Granducato del Lussemburgo e in qualsiasi altro paese, le spese di rendicontazione e pubblicazione, inclusi i costi per la redazione, la stampa, la pubblicità e la distribuzione dei prospetti, dei memorandum informativi, delle relazioni periodiche e delle dichiarazioni di registrazione, e i costi di qualsivoglia relazione agli azionisti, tutte le imposte, i dazi, gli oneri governativi e analoghi e tutte le altre spese operative, inclusi i costi di acquisto e vendita delle attività, gli interessi, gli oneri bancari e di intermediazione, le spese postali, telefoniche e di telex. La Società può accantonare spese amministrative e di altro tipo, aventi natura periodica o ricorrente, sulla base di un importo stimato rateabile su un anno o su altri periodi.

III. Le attività saranno allocate nel modo seguente:

Il consiglio di amministrazione istituirà un Comparto in relazione a ogni classe di Azioni e potrà istituire un Comparto in relazione a due o più classi di azioni nel modo seguente:

a) Qualora due o più classi di azioni si riferiscano a un Comparto, le attività ascrivibili a dette classi saranno investite in comune secondo la politica di investimento specifica del Comparto in oggetto. All'interno di un Comparto, il consiglio avrà il potere di definire periodicamente classi di azioni in modo che corrispondano a (i) una politica di distribuzione specifica, quale il riconoscimento o il mancato riconoscimento del diritto a distribuzioni e/o (ii) una struttura degli oneri di realizzo e rimborso specifica e/o (iii) una struttura delle commissioni di gestione e di consulenza specifica e/o (iv) una specifica struttura delle commissioni di distribuzione e/o (v) alla valuta e/o a (vii) a qualsiasi altra caratteristica specifica applicabile a una classe;

B) I proventi da riceversi a seguito dell'emissione di azioni di una classe saranno iscritti nei libri della

Società in favore del Comparto costituito per tale classe di azioni e gli importi relativi aumenteranno la proporzione delle attività nette di tale Comparto ascrivibili alla classe di azioni in emissione e le attività e passività, così come il reddito e le spese attribuibili a tale o tali classi saranno allocati al Comparto corrispondente fatte salve le disposizioni del presente Articolo;

c) Qualora qualsiasi attività sia derivata da un'altra attività, tale attività derivata sarà attribuita nei libri della Società allo stesso Comparto dell'attività da cui è stata derivata e ad ogni rivalutazione di un'attività, l'aumento o la riduzione di valore sarà attribuito al Comparto relativo;

d) Qualora la Società sostenga una passività che si riferisce a qualsiasi attività di uno specifico Comparto o a qualsiasi azione adottata in relazione ad un'attività di uno specifico Comparto, tale passività sarà allocata al Comparto relativo;

e) Laddove un'attività o una passività della Società non possano essere ritenute ascrivibili a uno specifico Comparto, tale attività o passività sarà allocata a tutti i Comparti in misura proporzionale ai valori patrimoniali netti delle relative classi di azioni o secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione agendo in buona fede. Ciascun Comparto sarà responsabile esclusivamente delle passività ascrivibili a detto Comparto;

f) All'atto del pagamento di distribuzioni ai proprietari di qualsiasi classe di azioni, il valore patrimoniale netto di detta classe di azioni sarà ridotto dell'importo di dette distribuzioni.

Qualsiasi regolamento e determinazione di valutazione sarà interpretato ed eseguito conformemente ai principi contabili generalmente accettati.

In assenza di malafede, colpa o errore manifesto, qualsivoglia decisione relativa al calcolo del valore patrimoniale netto assunta dal consiglio di amministrazione o da qualsivoglia banca, società o altra organizzazione che il consiglio di amministrazione potrà nominare ai fini del calcolo del valore patrimoniale netto, sarà definitiva e vincolante per la Società e per gli azionisti in essere, passati e futuri.

IV. Ai fini del presente articolo:

1) le azioni della Società da rimborsare ai sensi dell'Articolo 8 del presente saranno trattate come esistenti e tenute in considerazione fino al momento immediatamente successivo all'orario specificato dal consiglio di amministrazione nel Giorno di valutazione in cui detta valutazione viene effettuata e da tale momento e finché non sarà pagato dalla Società il prezzo relativo, lo stesso sarà considerato una passività della Società;

2) le azioni da emettere da parte della Società saranno trattate come se fossero in circolazione dal momento specificato dal consiglio di amministrazione nel Giorno di valutazione in cui detta emissione viene effettuata e da tale momento e finché non sarà ricevuto dalla Società il prezzo relativo, lo stesso sarà pertanto considerato come un credito della Società;

3) tutti gli investimenti, saldi di cassa e altre attività della Società espressi in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del Comparto in oggetto saranno valutati dopo aver tenuto conto del tasso o dei tassi di cambio di mercato in vigore alla data e al momento della determinazione del valore patrimoniale netto delle azioni e

4) laddove in ogni Giorno di valutazione la Società abbia stipulato dei contratti per:

- acquistare qualsiasi attività, il valore del corrispettivo da pagare per detta attività sarà riportato tra le passività della Società e il valore dell'attività da acquisire sarà riportato tra le attività della Società;

- vendere qualsiasi attività, il valore del corrispettivo da ricevere per detta attività sarà riportato tra le attività della Società e l'attività da rimettere non sarà riportata tra le attività della Società; a condizione, tuttavia, che qualora il valore esatto o la natura di detto corrispettivo o detta attività non sia noto in detto Giorno di valutazione, il suo valore sarà oggetto di stima da parte della Società.

Articolo 12. Frequenza e sospensione temporanea del calcolo del valore patrimoniale netto per azione per emissione, rimborso e conversione di azioni

In relazione a ogni classe di azioni, il valore patrimoniale netto per azione e il prezzo per l'emissione, il rimborso e la conversione di azioni saranno calcolati di volta in volta dalla Società o da qualsiasi agente nominato a tal fine dalla Società, almeno due volte al mese, con una frequenza determinata dal consiglio di amministrazione, data od ora di calcolo cui si fa riferimento nel presente sotto la denominazione "Giorno di valutazione".

La Società potrà sospendere la determinazione del valore patrimoniale netto per azione di qualsiasi classe particolare e l'emissione e il rimborso delle proprie azioni agli e dagli azionisti nonché la conversione da e in azioni di ogni classe:

a) durante qualsiasi periodo in cui una delle principali borse valori o uno degli altri mercati su cui è

quotata o negoziata di volta in volta una parte significativa degli investimenti della Società ascrivibile a detto Comparto sia chiusa per motivi diversi da festività ordinarie, o durante cui le negoziazioni nello stesso siano limitate o sospese, a condizione che detta limitazione o sospensione influisca sulla valutazione degli investimenti della Società ascrivibili a detto Comparto e quotati sullo stesso;

b) mentre sussiste qualsiasi condizione che costituisce un'emergenza a giudizio del consiglio di amministrazione a seguito della quale la cessione o la valutazione delle attività di proprietà della Società ascrivibili a detto Comparto sarebbe impossibile;

c) durante qualsiasi malfunzionamento dei mezzi di comunicazione e di calcolo normalmente utilizzati nella determinazione del prezzo o del valore di qualsiasi investimento di detto Comparto o del prezzo o valore corrente su qualsiasi borsa o altro mercato in relazione alle attività ascrivibili a detto Comparto;

d) durante qualsiasi periodo in cui la Società non sia in grado di rimpatriare i fondi allo scopo di effettuare i pagamenti per il rimborso di azioni di detto Comparto o durante cui qualsiasi trasferimento di fondi utilizzati nel realizzo o nell'acquisizione di investimenti o per pagamenti dovuti al rimborso di azioni non possa, a giudizio del consiglio di amministrazione, essere effettuato ai tassi normali di cambio;

e) quando per qualsiasi altra ragione i prezzi di qualsiasi investimento detenuto dalla Società e ascrivibile a detto Comparto non possano essere accertati sollecitamente o con precisione;

f) durante qualsiasi periodo stabilito dagli amministratori, a condizione che tutti gli azionisti siano trattati in maniera equanime e che siano applicate tutte le norme e normative vigenti (i) non appena sia stata convocata un'assemblea generale degli azionisti della Società o di un Comparto al fine di deliberare la liquidazione o lo scioglimento della Società o del Comparto e (ii) laddove gli amministratori abbiano facoltà di deliberare in materia, non appena abbiano deliberato di liquidare o sciogliere un Comparto;

g) durante qualsiasi periodo in cui il mercato di una valuta in cui è denominata una porzione significativa delle attività della Società sia chiuso per motivi diversi dalle festività ordinarie o durante cui gli scambi sullo stesso siano limitati o sospesi;

h) qualsiasi periodo in cui le circostanze politiche, economiche, militari, monetarie o fiscali, che esulano dal controllo e dalla responsabilità della Società, impediscano alla Società di cedere le proprie attività o di determinare il valore patrimoniale netto della Società in modo normale e ragionevole.

Qualora circostanze eccezionali possano inficiare gli interessi degli azionisti o nel caso in cui siano ricevute richieste significative di sottoscrizione, rimborso o conversione, gli amministratori si riservano il diritto di fissare il valore delle azioni di uno o più Comparti dopo aver venduto i titoli necessari, non appena possibile, per conto del o dei Comparti interessati. In tal caso, le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni che sono contemporaneamente in corso di esecuzione saranno elaborati sulla base del singolo valore patrimoniale netto al fine di garantire che tutti gli azionisti che hanno fatto richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione siano trattati in maniera equanime.

Tale sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto dovrà essere comunicata ai sottoscrittori e agli azionisti che richiedono il rimborso o la conversione delle proprie azioni all'atto del ricevimento della richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione.

Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni così sospesi saranno elaborati il primo Giorno di valutazione dopo la fine della sospensione.

Detta sospensione relativa a qualsiasi classe di azioni non avrà effetto sulla determinazione del valore patrimoniale netto per azione, sull'emissione, rimborso e conversione delle azioni di qualsiasi altra classe di azioni.

Qualsiasi richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione sarà irrevocabile salvo nel caso di una sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto.

Titolo III

AMMINISTRAZIONE E SUPERVISIONE

Articolo 13. Amministratori

La Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione costituito da almeno tre membri che non devono essere necessariamente azionisti della Società. I membri del consiglio saranno eletti per un periodo non superiore ai sei anni. Gli stessi possono essere rieletti. Gli amministratori saranno eletti dagli azionisti nel corso di un'assemblea generale degli azionisti che ne determinerà altresì il numero, il compenso e la durata del mandato.

Qualsiasi amministratore potrà essere destituito con o senza causa o sostituito in qualsiasi momento su

deliberazione dell'assemblea generale.

Qualora la carica di un amministratore risultasse vacante, i restanti amministratori dovranno convocare tempestivamente un'assemblea generale straordinaria degli azionisti al fine di porre rimedio a detta situazione.

Gli amministratori saranno eletti con la maggioranza dei voti delle Azioni presenti o rappresentate e saranno soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza lussemburghese.

Articolo 14. Riunioni del consiglio

Il Consiglio di amministrazione deve scegliere tra i suoi membri un presidente, e può scegliere tra i suoi membri uno o più vice presidenti. Potrà analogamente scegliere un segretario, che non deve essere necessariamente un amministratore, che redigerà i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e delle assemblee degli azionisti. Il consiglio di amministrazione si riunirà su convocazione del presidente, o di due amministratori, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il presidente presiederà le riunioni del consiglio e le assemblee degli azionisti. In sua assenza, gli azionisti o i membri del consiglio delibereranno con la maggioranza dei voti che un altro amministratore, o nel caso di un'assemblea degli azionisti, che qualsiasi altra persona presieda dette riunioni o assemblee.

Il consiglio di amministrazione potrà nominare qualsiasi funzionario, compreso un direttore generale e qualsiasi vicedirettore come pure qualsiasi altro funzionario che la Società reputi necessario per il buon funzionamento e la gestione della Società. Tali nomine potranno essere revocate in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. I funzionari non devono essere necessariamente amministratori o azionisti della Società. Salvo diversa stipulazione del presente Statuto, i funzionari avranno i diritti e i doveri loro conferiti dal consiglio di amministrazione.

A tutti gli amministratori sarà inviato un avviso scritto di ogni riunione del consiglio di amministrazione con un preavviso di almeno ventiquattro ore dalla data fissata per detta riunione, tranne in situazioni di emergenza, laddove la natura e la ragione dell'emergenza saranno specificate nell'avviso di convocazione. Ogni amministratore ha la facoltà di rinunciare a tale avviso esprimendo il proprio consenso mediante telegramma, telex, telefax o qualsiasi altro mezzo di comunicazione simile. Un avviso distinto non sarà necessario nel caso di riunioni che si devono tenere agli orari e nei luoghi stabiliti in una deliberazione precedentemente adottata dal consiglio di amministrazione.

Qualsiasi amministratore potrà partecipare a qualsivoglia riunione o assemblea designando un altro amministratore suo rappresentante per iscritto, telegramma, telex o telefax o qualsiasi altro mezzo di comunicazione simile. Un amministratore potrà rappresentare vari colleghi.

Qualsiasi amministratore potrà partecipare a una riunione del consiglio di amministrazione mediante teleconferenza o simili apparecchiature e mezzi di comunicazione mediante cui tutte le persone partecipanti alla riunione possono udirsi reciprocamente e qualsiasi amministratore che parteciperà alla riunione mediante detti mezzi sarà considerato personalmente presente a detta riunione.

Gli amministratori potranno agire solo nel corso di riunioni del consiglio di amministrazione debitamente convocate. Gli amministratori non possono impegnare la Società con le proprie firme singole, tranne nel caso di specifica autorizzazione su deliberazione del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare o agire validamente solo se è presente o rappresentata almeno la maggioranza degli amministratori, o qualsiasi altro numero di amministratori che il consiglio potrà stabilire.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno registrate in verbali sottoscritti dal presidente della riunione. Le copie degli estratti di detti verbali da prodursi in giudizio o altrove dovranno essere validamente firmate dal presidente della riunione e da due amministratori o dal segretario o da qualsiasi persona autorizzata.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati.

Qualora nel corso di qualsiasi riunione il numero di voti a favore e contro una deliberazione sia pari, il voto del presidente della riunione sarà decisivo.

Le deliberazioni approvate e firmate da tutti gli amministratori hanno il medesimo effetto delle deliberazioni votate nel corso delle assemblee degli amministratori; ciascun amministratore dovrà approvare tale deliberazione per iscritto, a mezzo telegramma, telex, telefax o qualsiasi altro mezzo di comunicazione simile. Tale approvazione dovrà essere confermata per iscritto e tutti i documenti costituiranno una documentazione a riprova della deliberazione in oggetto.

Articolo 15. Poteri del Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione e dispositivi che rientrano nell'oggetto sociale, in conformità con la politica di investimento stabilita nell'Articolo 18 del presente.

Rientrano nelle competenze del consiglio tutti i poteri non espressamente riservati all'assemblea generale degli azionisti ai sensi di legge o del presente Statuto.

Articolo 16. Firma sociale

Nei confronti di terzi, la Società è validamente vincolata dalla firma congiunta di due amministratori o dalla firma congiunta o singola di qualsiasi persona in possesso di opportuna delega del consiglio di amministrazione.

Articolo 17. Delega dei poteri e nomina del Consulente per gli investimenti e/o del Gestore degli investimenti

Il consiglio di amministrazione della Società potrà delegare i propri poteri di ordinaria amministrazione della Società (compreso il diritto ad agire quale firmatario autorizzato per la Società) e i propri poteri di agire per il conseguimento dell'oggetto sociale in ottemperanza alla politica societaria a una o più persone fisiche o giuridiche, che non devono necessariamente essere membri del consiglio, che avranno i poteri stabiliti dal consiglio di amministrazione e che potranno, se autorizzati dal consiglio di amministrazione, delegare a loro volta i propri poteri.

La Società può sottoscrivere con qualsiasi società di diritto lussemburghese o estero uno o più contratti di consulenze per gli investimenti ai sensi di cui qualsiasi società preventivamente approvata potrà fornire alla Società servizi di consulenza agli investimenti in relazione all'investimento e al reinvestimento delle attività della Società. Tale società non potrà acquistare o vendere titoli o altrimenti gestire il portafoglio della Società. Il contratto di consulenza per gli investimenti dovrà contenere le norme che disciplinano la modifica o la scadenza di detto contratto che, altrimenti, si considererà sottoscritto a tempo indeterminato.

In aggiunta, la Società può sottoscrivere con qualsiasi società di diritto lussemburghese o estero uno o più contratti di gestione degli investimenti ai sensi di cui qualsiasi società preventivamente approvata potrà fornire alla Società raccomandazioni e consigli in relazione alla politica di investimento della Società. Inoltre, tale società potrà, su base giornaliera e fatto salvo il controllo generale e la responsabilità ultima del consiglio di amministrazione della Società, acquistare o vendere titoli o altrimenti gestire il portafoglio della Società. Il contratto di gestione degli investimenti dovrà contenere le norme che disciplinano la modifica o la scadenza di detto contratto che, altrimenti, si considererà sottoscritto a tempo indeterminato.

Il consiglio potrà rilasciare speciali deleghe mediante atti notarili o scritture private.

Articolo 18. Politiche di investimento e limitazioni

Il consiglio di amministrazione, sulla base del principio della ripartizione del rischio, ha la facoltà di determinare le politiche di investimento e le strategie da applicarsi in relazione a ciascun Comparto nonché il corso della gestione e degli affari della Società, nell'ambito delle limitazioni fissate dal consiglio di amministrazione in conformità alle leggi e normative applicabili, in particolare alle disposizioni della Parte I della Legge del 20 dicembre 2002.

In conformità ai requisiti di cui alla Legge del 20 dicembre 2002, riportati nel Prospetto informativo, in particolare in relazione alla tipologia di mercati su cui le attività possono essere acquistate o allo status dell'emittente o della controparte, ciascun Comparto può investire in:

- (i) valori mobiliari o strumenti del mercato monetario;
- (ii) azioni o quote di altri OIC;
- (iii) depositi presso istituti di credito, rimborsabili su richiesta o con diritto di prelievo e con scadenza non superiore ai 12 mesi;
- (iv) strumenti finanziari derivati.

La politica di investimento della Società può replicare la composizione di un indice di titoli o di titoli di debito riconosciuto dall'autorità di vigilanza lussemburghese.

La Società, nello specifico, può acquistare le suddette attività su qualsiasi mercato regolamentato, borsa valori in un altro Stato o su qualsiasi altro mercato regolamentato di uno Stato europeo, appartenente o meno all'Unione Europea ("UE"), di America, Africa, Asia, Australia o Oceania, così come da definizione di

tali concetti nel Prospetto informativo.

La Società può altresì investire in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, a condizione che i termini di emissione includano un impegno a richiedere l'ammissione a un listino ufficiale di un mercato regolamentato, borsa valori in qualsiasi altro Stato o in un altro mercato regolamentato e affinché detta ammissione venga garantita entro un anno dalla data di emissione.

In conformità con il principio di ripartizione del rischio, la Società è autorizzata a investire fino al 100% delle attività nette ascrivibili a ciascun Comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro della UE, dalle sue autorità locali, da un altro Stato membro dell'OCSE o da enti pubblici internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri della UE, a condizione che se la Società ricorre alla possibilità descritta in precedenza, la stessa dovrà detenere per conto di ciascun relativo Comparto titoli appartenenti ad almeno sei diverse emissioni. I titoli appartenenti a una singola emissione non possono superare il 30% delle attività nette totali ascrivibili a detto Comparto.

Il consiglio di amministrazione può deliberare, in relazione a ciascun Comparto, che detto Comparto non possa investire oltre il 10% delle proprie attività in altri OIC.

La Società è autorizzata a (i) implementare tecniche e utilizzare strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario a condizione che tali tecniche e strumenti siano usati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e (ii) a implementare tecniche e utilizzare strumenti a fini di copertura nell'ambito della gestione delle proprie attività e passività.

Articolo 19. Conflitto di interessi

Nessun contratto o altra operazione tra la Società e qualsiasi altra società o impresa potrà essere influenzato o invalidato dal fatto che uno o più amministratori o funzionari della Società abbiano una partecipazione in tale altra società o impresa, o che ne siano amministratori, consociati, funzionari o dipendenti.

Qualsiasi amministratore o funzionario della Società che sia amministratore, funzionario o dipendente di qualsiasi società o impresa con cui la Società stipuli dei contratti o con cui intrattenga comunque dei rapporti d'affari non sarà, a causa dei rapporti con detta società, privato del diritto di deliberare, di votare e agire in merito a questioni attinenti tale contratto o tali affari.

Nel caso qualsiasi amministratore o funzionario della Società abbia in qualsiasi operazione della Società un interesse contrapposto a quello della Società, detto amministratore o funzionario dovrà informare il consiglio di amministrazione di detto interesse contrapposto e non delibererà né prenderà parte al voto su detta operazione; alla successiva assemblea degli azionisti dovrà inoltre essere presentata una relazione su detta operazione e su detto interesse personale nella stessa dell'amministratore o del funzionario.

Il termine "interesse contrapposto", come utilizzato nel precedente paragrafo, non si applicherà a qualsiasi rapporto con o interesse in qualsiasi questione, posizione od operazione che coinvolga il gestore degli investimenti, la banca depositaria o qualsiasi altra persona fisica o giuridica o entità di volta in volta stabilite dal consiglio di amministrazione a propria discrezione.

Articolo 20. Risarcimento degli amministratori

La Società potrà risarcire qualsiasi amministratore o funzionario, i suoi eredi, esecutori testamentari e amministratori, delle spese da questi ragionevolmente sostenute in relazione a qualsiasi azione o procedimento di cui possa essere stato parte in qualità di amministratore o funzionario della Società o, a sua richiesta, di qualsiasi altra società di cui la Società è azionista o creditrice o da cui non ha diritto a essere risarcito, tranne nel caso in cui in tale azione o procedimento, sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di colpa grave o cattiva amministrazione; nel caso di transazione stragiudiziale, tale risarcimento sarà riconosciuto solo se la Società sarà informata dal suo consulente legale che la persona da risarcire non ha commesso detta infrazione ai suoi doveri. Il diritto al risarcimento di cui sopra non escluderà altri diritti spettanti.

Articolo 21. Revisori dei conti

I dati contabili riportati nella relazione annuale della Società saranno esaminati da un revisore ("réviseur d'entreprises agréé") nominato dall'assemblea generale degli azionisti e remunerato dalla Società. Il revisore adempirà a tutti i doveri prescritti dalla Legge del 20 dicembre 2002.

Titolo IV

ASSEMBLEE GENERALI· ESERCIZIO FISCALE - DISTRIBUZIONI

Articolo 22. Assemblee generali degli azionisti della Società

L'assemblea generale degli azionisti della Società rappresenta la totalità degli azionisti della Società. Le sue deliberazioni impegnano tutti gli azionisti indipendentemente dalla classe di azioni da essi detenute. L'assemblea dispone dei più ampi poteri per ordinare, eseguire o ratificare gli atti relativi alle operazioni della Società.

L'assemblea generale degli azionisti si riunisce su convocazione del consiglio di amministrazione.

E potrà altresì essere convocata su richiesta di azionisti rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale.

L'assemblea generale annuale si svolge conformemente alla legge lussemburghese a Lussemburgo nel luogo specificato nell'avviso di convocazione, il terzo giovedì del mese di aprile alle ore 15.00.

Qualora detto giorno sia un giorno festivo in Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si terrà il giorno lavorativo successivo.

Altre assemblee degli azionisti potranno tenersi nei luoghi e negli orari specificati nei rispettivi avvisi di convocazione.

Gli azionisti si riuniranno in assemblea su convocazione del consiglio di amministrazione in ottemperanza all'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, inviato con un preavviso di almeno otto giorni dalla data dell'assemblea a ogni azionista registrato, all'indirizzo dell'azionista riportato nel libro soci. L'invio di detto avviso agli azionisti registrati non deve essere giustificato all'assemblea. L'ordine del giorno sarà predisposto dal consiglio di amministrazione tranne nel caso in cui l'assemblea sia convocata su richiesta scritta degli azionisti, nel qual caso il consiglio di amministrazione potrà preparare un ordine del giorno aggiuntivo.

Nel caso di emissione di azioni al portatore l'avviso di convocazione dell'assemblea sarà inoltre pubblicato come previsto dalla legge nel "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", in uno o più giornali lussemburghesi, e sugli altri giornali che il consiglio di amministrazione potrà decidere.

Qualora tutte le azioni siano nominative e non vengano fatte pubblicazioni, gli avvisi agli azionisti potranno essere inviati solo a mezzo lettera raccomandata.

Qualora tutti gli azionisti siano presenti o rappresentati e si considerino debitamente convocati e informati sull'ordine del giorno, l'assemblea generale sarà validamente costituita anche in assenza dell'avviso di convocazione.

I titolari di azioni al portatore sono tenuti, al fine di essere ammessi alle assemblee generali, a depositare i propri certificati azionari presso l'ente indicato nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni liberi prima della data dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione potrà determinare ogni altra condizione che gli azionisti dovranno soddisfare per partecipare a qualsiasi assemblea degli azionisti.

Gli affari trattati in ciascuna assemblea si limiteranno agli argomenti compresi nell'ordine del giorno (che comprenderà tutti gli argomenti richiesti ai sensi di legge) e questioni attinenti a tali argomenti.

Ogni azione di qualsiasi classe ha diritto a un voto, in conformità con la legge lussemburghese e con il presente Statuto. Un azionista può agire in qualsiasi assemblea degli azionisti mediante procura scritta rilasciata in favore di un'altra persona, che non deve necessariamente essere un azionista e che può essere un amministratore della Società.

Salvo diversa disposizione di legge o nel presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea generale sono approvate con la maggioranza semplice dei voti degli azionisti presenti o rappresentati.

Articolo 23. Assemblee generali degli azionisti di una classe o di classi di azioni

Gli azionisti della classe o delle classi emesse in relazione a qualsiasi Comparto potranno riunirsi, in qualsiasi momento, in assemblea generale per decidere in merito a questioni che si riferiscono esclusivamente a detto Comparto.

Inoltre gli azionisti di qualsiasi classe di azioni potranno riunirsi, in qualsiasi momento, in assemblea generale per decidere in merito a questioni che si riferiscono esclusivamente a detta classe.

A dette assemblee generali si applicheranno le disposizioni di cui all'Articolo 22, paragrafi 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11.

Ogni azione conferisce diritto a un voto in conformità con la legge lussemburghese e con il presente Statuto. Gli azionisti potranno partecipare di persona o designare per iscritto o mediante cablogramma, telegramma, telex o fax quale loro rappresentante un'altra persona che non deve necessariamente essere un azionista e che potrà essere un amministratore della Società.

Salvo diversa disposizione ai sensi di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea generale degli azionisti di un Comparto o di una classe di azioni sono approvate con la maggioranza semplice dei voti degli azionisti presenti o rappresentati.

Qualsiasi deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti della Società, che influisca sui diritti dei proprietari delle azioni di qualsiasi classe rispetto ai diritti dei proprietari di azioni di qualsiasi altra classe o classi, sarà adottata dall'assemblea generale degli azionisti di detta classe o dette classi in conformità con l'Articolo 68 della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successivi emendamenti (la "legge del 10 agosto 1915").

Articolo 24. Scioglimento e fusione di Comparti

Qualora, per qualsivoglia ragione, il valore delle attività nette di un Comparto sia sceso a un importo che il consiglio di amministrazione avrà di volta in volta stabilito essere il livello minimo affinché detto Comparto possa essere gestito in modo economicamente efficiente, o nel caso di una variazione della situazione economica o politica relativa al Comparto in oggetto possa avere conseguenze sfavorevoli sugli investimenti di detto Comparto oppure per procedere a una razionalizzazione economica, il consiglio di amministrazione potrà decidere di rimborsare tutte le azioni della o delle relative classi emesse in detto Comparto al valore patrimoniale netto per azione (tenendo conto degli attuali prezzi di realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo) determinato per il Giorno di valutazione in cui entra in vigore detta decisione. La Società dovrà informare per iscritto i titolari registrati della o delle relative classi di azioni della data di entrata in vigore del rimborso forzoso, indicando le motivazioni e la procedura delle operazioni di rimborso; la Società dovrà altresì informare i titolari delle azioni al portatore pubblicando un avviso su quei quotidiani indicati dal consiglio di amministrazione. Salvo diversa deliberazione nell'interesse degli azionisti, o al fine di garantire un trattamento equo degli azionisti, gli azionisti del Comparto in oggetto potranno continuare a richiedere il rimborso o la conversione delle proprie azioni gratuitamente (ma tenendo conto dei prezzi di realizzo effettivi degli investimenti e delle spese di realizzo) prima della data di entrata in vigore del rimborso forzoso.

Indipendentemente dai poteri conferiti al consiglio di amministrazione dal precedente paragrafo, l'assemblea generale degli azionisti di qualsiasi classe o di tutte le classi di azioni emesse in qualsiasi Comparto potrà, su proposta del consiglio di amministrazione, riacquistare tutte le azioni della classe o delle classi in oggetto e rimborsare agli azionisti il valore patrimoniale netto delle loro azioni (tenendo conto degli effettivi prezzi di realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo) calcolato nel Giorno di valutazione in cui avrà effetto detta deliberazione. Nessun quorum sarà richiesto per detta assemblea generale degli azionisti che delibererà con la maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate.

Le attività che non potranno essere distribuite ai beneficiari all'attuazione della procedura di rimborso saranno depositate presso la Banca depositaria per un periodo di sei mesi; decorso tale termine, le attività saranno depositate presso la Caisse de Consignations per conto degli aventi diritto. Tutte le azioni rimborsate saranno annullate.

Nelle medesime circostanze di quelle previste nel primo paragrafo del presente Articolo, il consiglio di amministrazione potrà deliberare di allocare le attività di qualsiasi Comparto a quelle di un altro Comparto esistente in seno alla Società o di un altro organismo di investimento collettivo costituito ai sensi delle disposizioni della Parte I della Legge del 20 dicembre 2002 o a un altro comparto all'interno di detto altro organismo di investimento collettivo (il "Nuovo Comparto") e di ridesignare le azioni della o delle classi interessate come azioni di un'altra classe (a seguito della scissione o del consolidamento, se necessario, e previo pagamento dell'importo corrispondente a qualsiasi partecipazione frazionaria agli azionisti). Detta deliberazione sarà pubblicata come descritto nel primo paragrafo del presente Articolo (e, inoltre, la pubblicazione conterrà informazioni sul Nuovo Comparto) un mese prima della data in cui la fusione diventerà effettiva, al fine di consentire agli azionisti di richiedere il rimborso o la conversione delle proprie azioni gratuitamente durante detto periodo.

Indipendentemente dai poteri conferiti al consiglio di amministrazione dal precedente paragrafo, il conferimento delle attività e delle passività ascrivibili a qualsiasi Comparto a un altro Comparto della Società potrà essere deliberato dall'assemblea generale degli azionisti della o delle classi emesse nel Comparto interessato, senza requisiti di quorum e con deliberazione in merito alla fusione a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate.

L'apporto di attività e passività distribuibili a qualsiasi Comparto a un altro organismo di investimento collettivo menzionato nel quinto paragrafo del presente Articolo o a un altro comparto di detto organismo di investimento collettivo sarà deliberato dagli azionisti della classe o delle classi di azioni emesse nel Comparto in oggetto, con delibera da adottarsi con una maggioranza dei 2/3 delle azioni presenti o rappresentate a detta assemblea che dovrà riunire almeno il 50% delle azioni emesse e in circolazione, tranne nel caso in cui debba essere effettuata una fusione con un organismo lussemburghese di investimento collettivo di tipo contrattuale ("fondi comuni di investimento") o un organismo di investimento collettivo estero, nel qual caso le deliberazioni saranno vincolanti solo per gli azionisti che hanno votato a favore di detta fusione.

Articolo 25. Esercizio fiscale

L'esercizio fiscale della Società decorre dal primo gennaio di ogni anno e si conclude il trentun dicembre dello stesso anno.

Articolo 26. Distribuzioni

L'assemblea generale degli azionisti della classe o delle classi di azioni emesse in relazione a ogni Comparto stabilisce, su proposta del consiglio di amministrazione e nei limiti previsti dalla legge, la destinazione dei risultati di detto Comparto, e può di volta in volta dichiarare, o autorizzare il consiglio di amministrazione a dichiarare, delle distribuzioni.

Per qualsiasi classe o classi di azioni aventi diritto a distribuzioni, il consiglio di amministrazione potrà deliberare di pagare anticipi su dividendi in conformità alle condizioni fissate ai sensi di legge.

I pagamenti di distribuzioni di utili a proprietari di azioni nominative saranno effettuati a detti azionisti ai rispettivi indirizzi riportati nel libro soci. I pagamenti di distribuzioni di utili a proprietari di azioni al portatore saranno effettuati dietro presentazione della cedola all'agente o agli agenti designati a tal fine dalla Società.

Le distribuzioni potranno essere versate nella valuta e nel luogo e nel momento che il consiglio di amministrazione stabilirà di volta in volta.

Per ciascun Comparto o classe, gli amministratori potranno deliberare il pagamento di un anticipo sui dividendi in conformità ai requisiti di legge.

Il consiglio di amministrazione potrà decidere di distribuire dividendi in azioni invece di dividendi in contanti ai termini e alle condizioni che potranno essere fissate dal consiglio di amministrazione.

Qualsiasi distribuzione non reclamata entro cinque anni dalla sua dichiarazione decadrà e ritornerà al Comparto relativo alla classe o alle classi di azioni rispettive.

Nessun interesse sarà riconosciuto su un dividendo dichiarato dalla Società e che la stessa tenga a disposizione del beneficiario.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27. Banca depositaria

Nella misura richiesta ai sensi di legge, la Società sottoscriverà un contratto di deposito con un istituto bancario o di risparmio come definito dalla legge del 5 aprile 1993 sul settore finanziario (di seguito la "banca depositaria").

La banca depositaria adempirà ai doveri e alle responsabilità previste dalla Legge del 20 dicembre 2002.

Qualora la banca depositaria desiderasse rimettere il proprio mandato, il consiglio di amministrazione

dovrà fare del proprio meglio per trovare una banca depositaria subentrante entro due mesi dalla data di entrata in vigore di tale decisione. Gli amministratori potranno revocare la nomina della banca depositaria ma solo quando e soltanto se sarà stata nominata una banca depositaria che le succeda per agire in sua vece.

Articolo 28. Scioglimento della Società

La Società potrà essere sciolta in qualsiasi momento su deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti soggetta ai requisiti di quorum e di maggioranza di cui all'Articolo 30 del presente.

Qualora il capitale sociale scenda sotto i due terzi del capitale minimo indicato nell'Articolo 5 del presente, la questione dello scioglimento della Società sarà deferita all'assemblea generale da parte del consiglio di amministrazione. Detta assemblea generale, per cui non sarà richiesto alcun quorum, delibererà a maggioranza semplice dei voti delle azioni rappresentate in assemblea.

La questione dello scioglimento della Società sarà deferita all'assemblea generale anche qualora il capitale sociale scenda al di sotto di un quarto del capitale minimo stabilito dall'Articolo 5 del presente; in tal caso, l'assemblea generale si riunirà senza alcun requisito di quorum e lo scioglimento potrà essere deliberato da azionisti che detengono un quarto dei voti delle azioni rappresentate all'assemblea.

L'assemblea dovrà essere convocata in modo da svolgersi entro un periodo di quaranta giorni dal momento in cui viene accertato che le attività nette della Società sono scese sotto i due terzi o un quarto del minimo legale, a seconda dei casi.

Articolo 29. Liquidazione

La liquidazione sarà effettuata da uno o più liquidatori, che possono essere persone fisiche o giuridiche, nominati dall'assemblea generale degli azionisti che ne determinerà i poteri e i compensi.

Articolo 30. Modifica dello Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato da un'assemblea generale degli azionisti, soggetta ai requisiti di quorum e maggioranza di cui alla Legge del 10 agosto 1915. A fini di chiarezza, tali requisiti di quorum e maggioranza sono i seguenti: il cinquanta per cento delle azioni emesse deve essere presente o rappresentato all'assemblea generale ed è richiesta una maggioranza di due terzi degli azionisti presenti o rappresentati per adottare la risoluzione. In caso di mancato raggiungimento del quorum, l'assemblea generale deve essere aggiornata e riconvocata. Non vi sono requisiti di quorum per la seconda assemblea, mentre il requisito della maggioranza permane invariato.

Articolo 31. Dichiarazione

Le parole di genere maschile ricomprendono anche il femminile e le parole riferite a persone o azionisti includono altresì le società di persone o di capitali, le associazioni e qualsiasi altro gruppo organizzato di persone, avente o meno personalità giuridica.

Articolo 32. Legge applicabile

Tutte le questioni che non sono disciplinate dal presente Statuto saranno risolte in conformità alla Legge del 10 agosto 1915 e alla Legge del 20 dicembre 2002 e successivi emendamenti.

•
•
•

adenium
S I C A V

Adenium Sicav
20, Boulevard Emmanuel Servais
L - 2535 Lussemburgo

www.adeniumsicav.it